

COMUNE DI MORTERONE

Provincia di Lecco

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **04** Reg. Delib.

N. .75 Reg. A.P.

OGGETTO: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ANNO 2016.**

L'anno DUEMILASEDICI addì TRE del mese di MAGGIO ore 20.00 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.

Risultano:

N. ord.	Nomi	Presente	Assente
1	INVERNIZZI ANTONELLA	X	
2	MICHETTI ERCOLE	X	
3	MANZONI PAOLO	X	
4	MOGNI SILVIA	X	
5	LUPO ISABELLA	X	
6	DELL'ERA GIANPAOLO	X	
7	ANGHILERI MARIO	X	
8	INVERNIZZI ANDREA		X
9	MASCHERONI STEFANO		X giustificato
10	BONFANTI ANNA		X giustificata
	TOTALE	07	03

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Barone Antonina.

COMUNE DI MORTERONE

Provincia di Lecco

La sig.ra Invernizzi Antonella Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 05/05/2009, n. 42, recante “*Delega al governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione*”;

VISTO il D. Lgs. 23/2011 “*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*”;

VISTI in particolare gli artt. 8 e 9 del decreto summenzionato nella parte in cui istituiscono, a decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Municipale Unica in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili;

CONSIDERATO che l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 anticipa, in via sperimentale, l’istituzione dell’Imposta Municipale Unica, a decorrere dall’anno 2012, applicandola in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14/06/2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso articolo 13;

CONSIDERATO altresì che:

- l’art. 1 della Legge del 27/12/2013, n. 147 (*Legge di Stabilità 2014*), ha previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l’Imposta Unica Comunale si compone dell’Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTO il comma 703 dell’articolo 1 della predetta legge n. 147/2013, in cui si precisa che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

RILEVATO che, ai sensi dei commi n. 707 e 708, dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C, a decorrere dall’anno 2014, non si applica:

- all’abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente

COMUNE DI MORTERONE

Provincia di Lecco

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO il comma 677 della medesima Legge n. 147/2013 che prevede che il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016 - che ha modificato la normativa sull'IMU e in particolare:

Art. 1, comma 10, lettera b), legge 208/2015 che recita:

“All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente:

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»”;

Art. 1, comma 53, legge 208/2015 che recita: All'art. 13, del d.l. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, dopo il comma 6 è inserito il seguente: 6-bis per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento”;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio n. 08 del 21/07/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

VISTO l'art. 172 lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui al Bilancio di Previsione vengono allegare le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe e le aliquote d'imposta;

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art.27 della Legge 28/12/2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con Legge 22.12.2011 n. 214, modificato ed integrato con D. L. 1/2012 (convertito in Legge n. 27/2012) e con D. L. 16/2012 (convertito in Legge n. 44/2012), l'aliquota di base dell'imposta

COMUNE DI MORTERONE

Provincia di Lecco

municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, nei seguenti casi:

1. ALIQUOTA DI BASE 0,76%

Aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4% (cat. A/1 – A/8 – A/9 e loro pertinenze)

Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

3. POSSIBILITA' DI RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4%

Nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, di immobili posseduti da soggetti passivi dell'IRES ovvero nel caso di immobili locati;

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31.10.2015, che ha differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 01 Marzo 2016, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 07 Marzo 2016, che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 Aprile 2016;

VISTO altresì l'art. 1, comma 26, della citata L. 208/2015 che dispone la sospensione delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto alle aliquote e tariffe applicabili per il 2015, eccezione fatta per la Tari;

RITENUTO, in base alle esigenze di bilancio, di dover confermare le aliquote come segue:

– Aliquota di base	0,98 per cento
– Aliquota abitazione principale	0,52 per cento
– Aliquota aree fabbricabili	0,98 per cento

RITENUTO altresì di confermare le detrazioni previste dall'art. 13, comma 10, del D. L. n. 201/2011, secondo cui *“dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012/2013, la detrazione prevista dal primo periodo, è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per il Federalismo Fiscale n. 3DF del 18/05/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 (*legge di stabilità 2013*) che ha soppresso la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del D. L. n. 201/2011;

DATO ATTO che in base all'art. 1, comma 380, lettera f), della Legge 228 del 24/12/2012 è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento mentre il restante aumento di aliquota è destinato al Comune, fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

COMUNE DI MORTERONE

Provincia di Lecco

DATO ATTO altresì:

- che l'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201/2011 prevede che *“a decorrere dall'anno 2012, le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D- Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione”*;
- che l'art. 13, comma 13bis, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, dispone la trasmissione in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Federalismo Fiscale - mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento Enti Locali”, come da allegato;

CON VOTI unanimi favorevoli, essendo n. 07 i presenti e i votanti, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1 - DI approvare, ai sensi della legge 241/90, le motivazioni in fatto e in diritto meglio espresse in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2 - DI determinare per l'anno 2016, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23, dall'art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e dalla Legge 27/12/2013 n. 147 “Legge di stabilità 2014”:

- Aliquota di base	0,98 per cento
- Aliquota abitazione principale	0,52 per cento
- Aliquota aree fabbricabili	0,98 per cento

3 - DI dare atto che per l'anno 2016, la detrazione per l'abitazione principale è quella stabilita dall'art. 13, comma 10, della Legge 22/12/2011, n. 214 recante “disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, di conversione al d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 che testualmente recita *“dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012/2013, la detrazione prevista dal primo periodo, è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00”*;

4 - DI dare atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 come novellato dall'art. 1,

COMUNE DI MORTERONE

Provincia di Lecco

comma 10, della L. 208/2015, è ridotta del 50% la base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

5 - DI dare atto altresì che ai sensi dell'art. 13, del D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, come novellato dall'art. 1, comma 53, della L. 208/2015, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta determinata, applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento;

6 - DI dare atto infine che, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, non sono previsti aumenti delle aliquote rispetto a quelle applicate per l'anno 2015;

7 - DI trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D. Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

8 - DI provvedere ai sensi dell'art. 13, comma 13bis, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, alla trasmissione in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Federalismo Fiscale – mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

CON separata ed unanime votazione

DELIBERA

DI dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 D. Lgs. n.267/2000.

COMUNE DI MORTERONE

Provincia di Lecco

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 04 DEL 03/05/2016

OGGETTO: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ANNO 2016.**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” come modificato dal D.L. n. 174/2012, per quanto di competenza sotto il profilo della regolarità tecnica, si esprime parere:

----- **FAVOREVOLE** -----

Il Responsabile del Servizio Tributi
F.TO Il Sindaco

Li, 03/05/2016

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” come modificato dal D.L. n. 174/2012, per quanto di competenza sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere:

----- **FAVOREVOLE** -----

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO Il Segretario Comunale

Li, 03/05/2016

COMUNE DI MORTERONE

Provincia di Lecco

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.TO Invernizzi Antonella

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.TO Michetti Ercole

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Barone Dott.ssa Antonina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 26/05/2016 e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Barone Dott.ssa Antonina

Lì, 26/05/2016

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, RILASCIATA PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Barone Dott.ssa Antonina

Lì, 26/05/2016

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267

per l'esame favorevole del C.R.C. nella seduta del _____ prot. _____

XX dichiarata immediatamente eseguibile ex Art.134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.200 n.267

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Barone Dott.ssa Antonina

Lì, 26/05/2016